



COMUNE DI CODRONGIANOS

(Provincia di Sassari)

Via Roma n°5 - 07040

Tel.079/43.41.85 - Fax 079/43.42.35

www.comunecodrongianos.it - servizisociali@comunecodrongianos.it

Area Socio-Assistenziale, Scolastica, Cultura, Sport e Turismo

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Legge 9 dicembre 1998, n.431 – art.11

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2016

Art. 1 – Norma generale

In attuazione della Delibera G.R. n. 36/19 del 16.06.2016, con il presente bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi della Legge n. 431/98, art. 11 e destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

I contributi di cui al presente bando sono destinati a integrare i canoni di locazione per l'anno **2016**.

Le domande di contributo dovranno pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro lunedì 1 AGOSTO 2016.

In nessun caso saranno accettate domande pervenute oltre tale termine.

Art. 2 – Destinatari.

1. Destinatari dei contributi sono i residenti nel Comune di Codrongianos titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Codrongianos e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

2. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda e coincidere con quella indicata nel contratto di locazione.

3. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. La locazione deve:

a) risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

- b) sussistere al momento della presentazione della domanda;
- c) permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

5. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

6. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

7. Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altre abitazioni nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

8. Non sono ammessi contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente.

9. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Definizione di nucleo familiare.

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Fanno parte del nucleo familiare tutti i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

2. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

4. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 4 – Requisiti per ottenere i benefici.

1. Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni del decreto ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 integrato dai criteri stabiliti con Deliberazione R.A.S. n.28/9 del 01.07.2005.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

Fascia A) ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.062,14**) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo risulti superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul reddito annuo e non può essere superiore a **€3.098,74**.

Fascia B) ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata pari a **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo risulti superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€2.320,00**.

3. **Si fa riferimento all'ISEE calcolato nel 2016 per i redditi percepiti nel 2015, c.d. ISEE CORRENTE**, sempre che sia reso disponibile entro la data di scadenza del presente bando.

4. Il nucleo familiare che bisogna considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

5. Il reddito di tale nucleo va diminuito di **€516,46** per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

6. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

Art. 5 - Determinazione della misura del contributo.

1. L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra: canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario. Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo (FASCIA A):

- Reddito imponibile annuo del nucleo familiare = **€10.000,00**;
- Canone annuo effettivo = **€3.600,00**;
- Canone sopportabile = 10.000,00 x 14% (incidenza massima ammissibile) = **€1.400,00**;
- Ammontare massimo del contributo = (Canone annuo effettivo – canone sopportabile), vale a dire: **€3.600,00 - €1.400,00 = €2.200,00**.

Art. 6 – Maggiorazione del contributo.

1. Eventuali incrementi del fondo erogato dalla RAS e relativi criteri di ripartizione, sono demandati alla Giunta Comunale che, qualora la disponibilità finanziaria dell'ente lo consentisse, provvederà con apposito atto a determinarne l'entità, a stabilire eventuali sottoclassi di reddito e/o ulteriori soglie di incidenza del canone e a stabilire ulteriori punteggi per l'estensione della graduatoria.

2. Tale eventuale estensione della graduatoria, riguarderà esclusivamente i contratti di locazione stipulati e registrati dal 1 giugno al 31 dicembre 2016.

3. Nel caso di cui ai punti 1 e 2 precedenti, si procederà alla pubblicazione di nuovo bando.

ART. 7 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle seguenti norme:

- Legge 09.12.1998, n. 431;
- D.M. 07.06.1999 (G.U. 19.07.1998, 167);
- Deliberazione C.I.P.E. del 30.06.1999, n. 100;
- Circolare n. XII.8.11 Prot. 19317 del 23.05.2011 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici- Direzione generale Servizio Edilizia Residenziale;
- Deliberazione G.R. n.36/9 del 16.06.2016;
- Allegato alla Determinazione n. 25385/738 del 05.07.2016 del Direttore Generale Servizio Edilizia Pubblica;
- DPCM 159/2013.

Codrongianos, 13.07.2016

Il Responsabile del Servizio
(A.S. *Maria Carmela Messina*)